



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Rita Sidoti"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.edu.it

Comunicazione n. 68

I.C. "ANNA RITA SIDOTI"-GIOIOSA MAREA
Prot. 0006774 del 24/10/2024
VII (Uscita)

Ai Collaboratori scolastici

AI DSGA

Alle RSU

Oggetto: Intervento ARAN sui compiti dei Collaboratori Scolastici

Il CCNL del 18 gennaio 2024 ha introdotto importanti modifiche alle mansioni dei collaboratori scolastici. Tra queste, la cura dell'igiene personale degli alunni nelle scuole dell'infanzia e primaria ha generato richieste di chiarimenti da parte delle istituzioni scolastiche.

L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è intervenuta per precisare i compiti assegnati ai collaboratori scolastici, in relazione all'assistenza igienica. In Allegato risposta all'ARAN ad un quesito esplicito di una Istituzione scolastica.

L'ARAN ha ribadito che, secondo la Tabella A del CCNL 2024, i collaboratori scolastici devono provvedere alla cura dell'igiene personale degli alunni normodotati, in aggiunta all'assistenza già prevista per gli alunni con disabilità.

Il CCNL del 2024 ha ridefinito il ruolo dei collaboratori scolastici, estendendo le loro mansioni a nuove attività di assistenza agli alunni. La cura dell'igiene personale, inclusa la pulizia e il cambio dei pannolini, rientra tra i compiti obbligatori del collaboratore scolastico nelle scuole dell'infanzia e primaria. Questa estensione di responsabilità richiede un'attenta gestione da parte delle scuole e una maggiore consapevolezza dei lavoratori riguardo ai propri doveri.

I Riferimenti giuridici sono i seguenti:

- **Sentenza della Cassazione:** L'ARAN ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione (Sez. VI, n. 22786 del 30 maggio 2016), che stabilisce la doverosità dell'intervento del collaboratore scolastico nei compiti contrattualmente previsti. Secondo questa sentenza, il rifiuto di svolgere tali mansioni può configurare un reato di omissione (art. 328 c.p.) qualora sia consapevole e in contrasto con i doveri d'ufficio.
- **Conseguenze Disciplinari:** L'inosservanza delle disposizioni del CCNL può comportare sanzioni disciplinari per i collaboratori che rifiutano le mansioni di assistenza.

I compiti possono essere sintetizzati come segue:

- **Vigilanza e Assistenza Ordinaria:** I collaboratori scolastici sono responsabili della sorveglianza degli alunni, inclusa l'assistenza durante i pasti nelle mense scolastiche.
- **Assistenza nell'Uso dei Servizi Igienici:** Specificamente per le scuole dell'infanzia e primaria, il contratto prevede che i collaboratori si occupino dell'assistenza necessaria agli alunni nell'uso dei servizi igienici, anche per alunni normodotati
- **Cura dell'Igiene Personale:** La descrizione delle mansioni include esplicitamente la "cura dell'igiene personale", comprendendo attività come il lavaggio delle parti intime e il cambio dei pannolini.

Si ringrazia per l'usuale collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Leon Zingales)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993